

Delibera di Giunta Nazionale
n. 5 del 16 marzo 2018

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati - riunitasi in data 16 marzo 2018 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione alla attuale diversità di procedure in ambito processuale civile, amministrativo e tributario

premesse

- che fin dal 2013 l'Associazione Italiana Giovani Avvocati si è fatta sostenitrice e promotrice del processo telematico favorendo la conoscenza e la diffusione dello stesso a diversi livelli;
- che, con mozione approvata al Congresso Ordinario di Foggia 2017, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati si è impegnata sia sul fronte dell'estensione del processo telematico al Giudice di Pace che della semplificazione delle procedure attualmente sviluppatesi nell'ambito del PCT;
- che l'attuale diversità delle procedure, non solo in termini di rito, ma anche sotto i profili squisitamente tecnici, ha creato confusione ed incertezza tra gli operatori del diritto, costretti a studiare e ad imparare ad utilizzare tre diversi riti processuali-telematici;
- che le differenze esistenti attengono a diversi istituti processuali, tanto che per gli stessi possono crearsi antitetiche interpretazioni a seconda del rito in cui si verificano, con ulteriore grave incertezza per gli operatori;
- che le principali differenze possono essere sintetizzate e rappresentate nella seguente tavola sinottica:

	Civile-PCT	Amministrativo - PAT	Tributario - PTT
Sono state emanate regole e specifiche tecniche	SI Regolamento D.M. n. 44-2011 Specifiche Tecniche Prov. 16 aprile 2014 e 28 dicembre 2015 e D.L. n. 179/2012	SI Regole DCPM n. 40/2016 Specifiche Allegato a Regole DCPM 40/2016	SI Regolamento D.M. n. 163/2013 Specifiche D. Dirett. 4-8-2015
Sistema informatico	S.I.C.I.D. Sistema Informativo Cognizione Civile Distrettuale	S.I.G.A Sistema Informativo Giustizia Amministrativa	S.I.G.I.T. Sistema Informativo Giustizia Tributaria

	Civile-PCT	Amministrativo - PAT	Tributario - PTT
Entrata in vigore	<p><i>Art. 16-bis, D.L. n. 179/2012</i></p> <p>30 giugno 2014 obbligatorio (per gli atti processuali endoprocedimentali [vale a dire successivi alla costituzione delle parti] e per i documenti dei difensori) nei procedimenti civili innanzi al Tribunale</p> <p>30 giugno 2014 obbligatorio (per tutti gli atti, documenti e provvedimenti del giudice) nel processo di ingiunzione</p> <p>31 marzo 2015 obbligatorio (per l'iscrizione a ruolo e per tutti gli atti successivi all'inizio dell'espropriazione forzata</p> <p>30 giugno 2015 facoltativo (atti introduttivi e di costituzione del difensore) nei procedimenti civili innanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello</p> <p>30 giugno 2015 obbligatorio (per gli atti processuali endoprocedimentali e per i documenti dei difensori) nei procedimenti civili innanzi alla Corte d'Appello</p>	<p><i>Art. 2, DL n. 117/2016</i></p> <p>1 gennaio 2017 ma <i>ex art. 7, comma 4, D.L. n. 168/2016</i> sino al 1 gennaio 2018 «per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico »</p>	<p><i>Art. 20, D.M. n. 163/2013, art. 16, D. Dirett. 4 agosto 2015 e art. 2, Decreto Min. Economia e Finanze 15 dicembre 2016</i></p> <p>1 dicembre 2015 limitatamente a Umbria e Toscana</p> <p>15 ottobre 2016 Abruzzo e Molise</p> <p>15 novembre 2016 Piemonte e Liguria</p> <p>15 dicembre 2016 Veneto ed Emilia Romagna</p> <p>15 febbraio 2017 Basilicata, Campania e Puglia</p> <p>15 aprile 2017 Friuli-Venezia Giulia Lazio e Lombardia</p> <p>15 giugno 2017 Calabria, Lazio e Sardegna</p> <p>15 luglio 2017 Marche e Val D'Aosta Province autonome Trento e Bolzano</p> <p>Non e obbligatorio salvo il caso di uso spontaneo in primo grado che obbligherà alla modalità telematica per tutto il grado del giudizio e per quello di appello salvo il caso di cambio del difensore</p> <p>Diverrà obbligatorio dal primo giorno del mese successive al decorso del termine di 90 gg. dalla pubblicazione in G.U. del primo decreto che avrà emanato le regole tecnico - operative per l'abilitazione del S.I.Gi.T. alle funzioni del PTT</p>
Interfaccia avvocati	Redattore	Portale dell'avvocato	
Interfaccia giudici	Consolle magistrato	Scrivania del magistrato	
Fascicolo d'ufficio	Informatico e cartaceo	Informatico	Informatico (la segreteria della commissione tributaria deve acquisire copia informatica di atti e documenti prodotti cartacei)
Atti informatici del giudice	<p><i>Art. 16-bis, comma 4, D.L. n. 179/2012</i></p> <p>Obbligatori solo per il procedimento di ingiunzione</p>	<p><i>Artt. 7, 9 e 10, D.P.C.M. n. 40/2016</i></p> <p>obbligatori tutti</p>	

	Civile-PCT	Amministrativo - PAT	Tributario - PTT
Procura alle liti (se conferita su supporto cartaceo)	<i>Art. 83 c.p.c.</i> se conferita in modalità analogica, autenticazione del difensore mediante apposizione di firma elettronica qualificata o digitale alia copia informatica della procura cartacea formata su documento informatico separato (scansione)	<i>Art 8, D.P.C.M. 40/2016, Art. 22, comma 2, CAD, Art. 4, D.P.C.M. 13 novembre 2014</i> se conferita in modalità analogica, asseverazione firmata digitalmente della copia informatica della procura cartacea formata su documento informatico separato (scansione) contenente un riferimento temporale e l'impronta di hash	<i>Art. 4, comma 3, D.M. n. 163/2013</i> se conferita in modalità analogica, attestazione di conformità della copia informatica della procura cartacea (scansione) da parte del difensore mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o digitale
Deposito atti dei difensori delle parti	<i>Art. 14 Specifiche tecniche</i> Tramite busta telematica in formato MIME cifrata, inviata in allagato PEC all'Ufficio giudiziario di destinazione	<i>Art. 9 Regolamento DP.C.M. n. 40/2016 Art. 7, comma 1 Specifiche All. A D.P.C.M. n. 40/2016</i> Tramite PEC agli indirizzi dei TAR pubblicati sul portale della giustizia amministrativa <i>Art. 8, Specifiche All. A D.P.C.M. n. 40/2016</i> Tramite Upload ove non sia possibile tramite PEC per comprovate ragioni tecniche	<i>Art. 9, D.M. n. 163/2013</i> Esclusivamente mediante S.I.G.I.T.
Accessi al fascicolo informatico		<i>Art. 5, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e art. 3, comma 9 allegato</i> Registrati da file log con evidenza: <i>per abilitati esterni:</i> a) codice fiscale; b) riferimento documento informatico consultato/prelevato; c) data e ora d'accesso. <i>Per abilitati interni:</i> a) dati identificativi soggetto che accede; b) riferimento documento informatico consultato/prelevato; c) data e ora d'accesso; d) eventuali modifiche apportate durante l'accesso.	<i>Art. 12, D. Dirett. 4 agosto 2015</i> Le operazioni di accesso al fascicolo informatico da parte dei soggetti abilitati vengono registrate in apposito log contenente: a) codice fiscale soggetto che ha fatto accesso; b) riferimento documento informatico consultato/prelevato; c) data e ora d'accesso.
Tempestività depositi	<i>(Art 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012)</i> Al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna della PEC	<i>Art 9, D.CP.M. n. 40/2016</i> Al momento della generazione della ricevuta PEC di accettazione a condizione che il deposito risulti successivamente andato a buon fine	<i>Art 11, D.M. n. 163/2013</i> Al momento della generazione della ricevuta PEC di accettazione rilasciata dal S.I.G.I.T.

	Civile-PCT	Amministrativo - PAT	Tributario - PTT
Termine deposito	<p><i>Art. 16-bis comma 7, D.L. n. 179/2012</i></p> <p>Entro le ore 24 del giorno di scadenza</p>	<p><i>Art. 9 D.P.C.M. 40/2016</i></p> <p>Entro le ore 24 del giorno di scadenza; nel caso di atti da depositare sino al giorno precedente la trattazione in camera di consiglio il deposito deve essere effettuato entro le ore 12.00</p>	
Le dimensioni dei file	<p><i>Art. 14, comma 3 Specifiche 16 aprile 2014 e 28 dicembre 2015</i></p> <p>La busta informatica contenente atti e documenti non può superare i 30 MB</p>	<p><i>Art. 10, comma 3, D.Dir. 4 agosto 2015 e Decreto segretario generale Consiglio di Stato 23 dicembre 2016, n. 154</i></p> <p>La dimensione massima consentita per ogni singolo documento informatico inviato via PEC è di 10 MB. Fermo il limite della PEC a 30 MB</p> <p>Nel caso di upload il singolo file non può superare i 30 MB e la dimensione complessiva massima dei file caricati con unico upload non può superare i 50 MB</p> <p>File superiori a 30 MB non frazionabili possono essere acquisiti direttamente dalle segreterie.</p> <p>Eccezionalmente può essere autorizzato il deposito cartaceo</p>	<p><i>Art. 12, lett. b, D.M. 2 novembre 2005</i></p> <p>La PEC non può superare i 30 MB di dimensione massima</p>
PEC eccedente dimensioni massime e necessità di PEC plurime	<p><i>Art. 16-bis comma 7, D.L. n. 179/2012</i></p> <p>Il deposito si perfezionerà al momento della generazione dell'ultima ricevuta di consegna</p>	<p><i>Art. 9, comma 5, D.P.C.M. n. 40/2016</i></p> <p>Il deposito si perfezionerà al momento della generazione dell'ultima ricevuta di accettazione</p>	
Notifiche tramite PEC	<p><i>Art. 3-bis, Legge n. 53/1994</i> Sì</p>	<p><i>Art. 3-bis, Legge n. 53/1994 e art. 14, D.P.C.M. n. 40/2016</i> Sì (con la dubitativa per difetto di coordinamento normativo)</p>	<p><i>Art. 16-bis, D.Lgs. 546/1992</i> Sì N.B. problema di documentare l'avvenuta modifica, posto che nel PTT non è ammessa la produzione di documenti in formato ".eml" e ".msg"</p>
Notifica PEC alla Pubblica Amministrazione	<p><i>Art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012</i></p> <p>Registro PP.AA.</p>	<p><i>Art. 7, D.M. n. 163/2013 e art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 82/2015 e 14 D.P.C.M. n. 40/2016</i></p> <p>Registro PP.AA.</p>	<p><i>Art. 7, D.M. n. 163/2013 e art. 47, comma 3, D.Lgs. 82/2015</i></p> <p>indice IPA</p>

	Civile-PCT	Amministrativo - PAT	Tributario - PTT
Tempo della notifica telematica da parte dell'avvocato	<i>Art. 16-septies, D.L. n. 179/2012</i> Dalle 7,00 alle 21,00 Se eseguita dopo le 21,00 si intende effettuata alle 7,00 del giorno successivo	<i>Art. 16-septies, D.L. n. 179/2012</i> Dalle 7,00 alle 21,00 Se eseguita dopo le 21,00 si intende effettuata alle 7,00 del giorno successivo	<i>Art. 16-septies, D.L. n. 179/2012</i> Dalle 7,00 alle 21,00 Se eseguita dopo le 21,00 si intende effettuata alle 7,00 del giorno successivo
Deposito delle ricevute di notifica telematica	Sotto forma di documenti informatici <i>Art 9, comma 1-bis, Legge n. 53/1994</i> Su supporto analogico attestato	Esclusivamente sotto forma di documenti informatici (artt. 7 e 9, DP.C.M. n. 40/2016), eccezionalmente cartaceo acquisito digitalmente dalle segreterie in caso di disfunzione del SIGA	Esclusivamente mediante S.I.G.I.T. art. 9 regolamento 163/13 (dal che deve desumersi che debba essere esclusivamente in forma di commento informatico)
Tipo firma digitale	Qualificata o Digitale CADES e PAdES (art. 12, specifiche 16 aprHe 2014 e 28 dicembre 2015)	Qualificata o Digitale PAdES (art. 12, comma 6, DPC.M. n. 40/2016)	Qualificata o Digitale CADES (in quanto art. 10, lett. d. specifiche 4 dicembre 2015 prevede l'estensione ".pdf.p7m" che è della sola firma CADES)

considerato

- che, nel rispetto delle diversità dei riti sotto il profilo processuale, è sicuramente possibile individuare delle modalità tecniche uniformi e condivise che, ad esempio, sfruttino opportunamente una medesima piattaforma telematica e, quindi, una medesima licenza software e non tre diverse licenze come attualmente accade, triplicando i costi per il sistema Giustizia;
- che l'unificazione della procedura, quantomeno sotto il profilo tecnico, permetterebbe una uniforme gestione della procedura telematica innanzi alla Corte di Cassazione, ove tutti e tre i processi, civile, amministrativo e tributario, possono comunque giungere per motivi di legittimità;
- che le tre diverse piattaforme in essere prevedono un sistema di autenticazione mediante certificato digitale di autenticazione basato su un certificato contenuto su un dispositivo hardware (token USB o smartcard) e che le suddette prevedono diverse tipologie di firma digitale (anch'esse basate su un certificato contenuto su un dispositivo hardware) per gli atti depositati sulle medesime:
 - o PADES o CADES per documenti e atti nel PCT ma solo CADES per la busta di trasporto;
 - o solo PADES per documenti e atti nel PAT;
 - o solo CADES per documenti e atti nel PTT;
- che, alla luce delle recenti modifiche introdotte al Codice dell'amministrazione Digitale, D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, art20 Art. 20¹ e salvo quanto previsto dal c.1-quater del medesimo articolo, la

¹ Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità

fattispecie prevista al comma 1 bis, identificabile anche con il cosiddetto SPID ovvero Sistema Pubblico di Identità Digitale, potrebbe andare a costituire il sistema di autenticazione degli operatori del processo telematico, sia esso, civile, amministrativo o tributario, semplificando ed uniformando il processo di autenticazione degli utenti e di firma dei documenti grazie alla tecnologia blockchain che di fatto rende non più necessario l'utilizzo, a tali fini, di dispositivi hardware quali token USB e/o smartcard;

- che l'attuale sistema di deposito telematico attraverso l'invio di file a mezzo PEC con apposite buste di trasporto crittografate crea inoltre notevoli volumi di traffico dati non necessario (ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna, email per esito controlli automatici ed email per avvenuta accettazione da parte della cancelleria) oltre a posticipare la conferma circa la correttezza o meno di un deposito ad un momento successivo, più o meno distante nel tempo, a seconda della diligenza dell'operatore di cancelleria nella lavorazione delle buste dei depositi, creando ulteriore incertezza circa il buon esito del deposito telematico;

- che già ad oggi la piattaforma PAT introduce, seppur come modalità residuale, un sistema di deposito basato sull'upload diretto dei documenti e degli atti piuttosto che sull'invio a mezzo PEC;

- che ad oggi le piattaforme telematiche per il processo sono già predisposte per l'autenticazione degli utenti che vi accedono, con modalità idonee a garantire la sicurezza degli accessi e delle operazioni di consultazione dei documenti;

- che, in considerazione di ciò, è evidente che le suddette piattaforme, una volta in grado di autenticare in modo certo l'operatore potrebbero anche permettere allo stesso il deposito mediante upload diretto nel fascicolo invece che mediante l'invio del deposito a mezzo PEC;

- che le piattaforme suddette, a tal fine, potrebbero infatti già effettuare, sulla base dei medesimi parametri automatici applicati in fase di ricezione delle PEC (cd "controlli automatici") un controllo automatico sui singoli file caricati dall'operatore, accettando o respingendo il documento in considerazione di formato/dimensione/caratteristiche tecniche dello stesso, dando quindi in tempo reale all'operatore il cosiddetto esito controlli automatici;

- che le piattaforme suddette, una volta superato il controllo automatico in tempo reale dei documenti caricati, potrebbero altresì accettare il deposito generando, sempre in tempo reale, una apposita ricevuta, immediatamente disponibile per l'operatore mediante download oppure inviata

del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

1-quater. **Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.**

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida

automaticamente alle PEC delle parti associate al fascicolo processuale telematico, dando così certezza all'operatore del buon esito del deposito ed al tempo stesso notizia alle altre parti processuali;

- che detto sistema, responsabilizzando l'operatore, gli permetterebbe un maggior controllo dell'intera procedura di deposito, eliminando al tempo stesso l'intervento, ora necessario, dell'operatore di cancelleria al solo fine di validare il deposito effettuato;
- che eventuali problemi connessi alle caratteristiche tecniche delle attuali infrastrutture, quali ad esempio la capacità di sopportare i picchi di traffico generati da un sistema di upload diretto rispetto ad un sistema di deposito mediante invio di PEC, possono essere, allo stato della tecnica, agevolmente superati con modesti investimenti, sicuramente adeguati e sostenibili alla luce dell'obiettivo prefissato, di miglioramento del processo telematico;
- che per l'implementazione delle misure innanzi proposte è sicuramente utile un confronto tra tutti gli operatori del processo, interni ed esterni, ed in particolare delle loro rappresentanze a livello istituzionale ed associativo come in passato avvenuto con l'introduzione del Tavolo permanente per l'attuazione del processo civile telematico;

tanto sopra premesso e considerato, la Giunta Nazionale

delibera

- 1) nell'ottica di ridurre i costi del sistema giustizia e di ottimizzare la fruibilità dei servizi telematici offerti agli operatori, di sollecitare l'individuazione di una piattaforma comune per i processi civile, amministrativo e tributario telematico, nella quale sia previsto, per tutti gli operatori del diritto, un unico sistema di autenticazione e di firma, semplificato ma al tempo stesso sicuro, ad esempio attraverso il sistema SPID;
- 2) nell'ottica di dare maggior certezza alle procedure di deposito degli atti telematici, responsabilizzando gli operatori esterni ed alleggerendo il carico di lavoro degli operatori di cancelleria, di sollecitare l'adozione, all'interno della suddetta piattaforma comune, di un sistema di deposito mediante upload diretto sui server preposti, sostitutivo dell'attuale sistema di deposito mediante PEC;
- 3) di sollecitare la costituzione di un tavolo trasversale sul processo telematico, civile, amministrativo e tributario, a cui parteciperanno le rappresentanze istituzionali e associative degli operatori del diritto, finalizzato ad individuare le più corrette e condivise modalità di attuazione di quanto previsto ai punti 1) e 2) della presente delibera.

Roma, 16 marzo 2018

Il Presidente

Alberto Vermiglio